

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. IV

n. 7-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FASSONE)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE
DELL'ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE
EMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

PASQUALE NESSA

**nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 870/05 P.M.)
per il reato di cui agli articoli 110 e 317 del codice penale (concorso in concussione)**

Trasmessa dal Tribunale di Taranto

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari il 18 luglio 2005

Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 2005

ONOREVOLI SENATORI. – Il 18 luglio 2005, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Pasquale Nessa (n. 870/05 P.M.), per i reati di cui agli articoli 110 e 317 del codice penale (concorso in concussione).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 26 luglio 2005 e l'ha annunciata in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 27 luglio, del 7 settembre – in quest'ultima seduta ascoltando il senatore Nessa, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato – e del 21 settembre 2005.

* * *

Il Documento IV n. 7 contiene una domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere a carico del senatore Pasquale Nessa, avanzata dal GIP del Tribunale di Taranto, *Ciro Fiore*.

Nell'ambito di un procedimento penale per concussione, il giudice ha ritenuto che sussistono sia gravi indizi di reato che esigenze cautelari a carico di Nessa; analoghe conclusioni egli ha raggiunto a carico dell'architetto *Camillo Dell'Anno*, che effettivamente dal 18 luglio scorso si trova ristretto nella casa circondariale di Taranto.

Il procedimento penale ha avuto origine per la denuncia presentata il 28 gennaio 2005 da *Antonio Michele Lodeserto*, amministratore unico della *Itacasa immobiliare srl* e della *CLC srl*; il magistrato ha però individuato come parte lesa e soggetto concusso il di lui padre, *Martino Lodeserto*, imprenditore delle due ditte edili, il quale ha lamentato di essere stato vittima di una con-

dotta ostruzionistica tenuta da vari dirigenti del settore urbanistico del comune di *Martina Franca* in riferimento a concessioni edilizie da lui richieste: esse sarebbero state accolte e, dopo aver assunto gravi esposizioni economiche in ragione del loro accoglimento, successivamente revocate dai medesimi amministratori.

In particolare, il giudice si sofferma sulla richiesta di concessione avanzata dalla *CLC* per un fabbricato in via *Taranto 57*, in *Martina Franca*: dopo che la commissione edilizia si era espressa favorevolmente, il dirigente responsabile del settore urbanistico, architetto *Dell'Anno*, prima avanzò richieste di modifiche (necessità di nuovo atto di vincolo a parcheggio), poi espresse parere contrario al rilascio della concessione edilizia (per questioni di arretramento, sagoma planometrica e calcolo degli standard) ed infine negò la concessione edilizia; a tale atto fece seguito una memoria della ditta che ne contestava la legittimità e la violazione del contraddittorio.

Il magistrato a questo punto giustappone il contenuto di un colloquio tra *Martino Lodeserto* ed il senatore *Nessa*, svoltosi l'8 novembre 2003, secondo la trascrizione del contenuto della bobina registrata dal *Lodeserto* e consegnata (con un totale di 11 audiocassette) alla procura della Repubblica: tale colloquio sarebbe culminato nell'affermazione del senatore *Nessa* secondo cui, per risolvere i problemi palesati dall'imprenditore, egli doveva «mettere una qualcosina»; sempre secondo la deposizione dell'imprenditore *Lodeserto*, in tale contingenza il senatore gli aveva sottoposto un biglietto su cui era annotata la cifra di centomila euro.

A seguito della disponibilità fittiziamente dimostrata dal *Lodeserto*, si sarebbe sbloccata la situazione amministrativa del progetto edilizio della *CLC*; il nuovo parere dell'ar-

chitetto Dell'Anno il 25 novembre 2003 ribadiva unicamente la questione del rispetto degli standard, mentre il 30 dicembre 2003 fu espresso un parere favorevole al rilascio del permesso a costruire privo di qualsiasi vincolo. Tali eventi sarebbero stati punteggiati da ulteriori conversazioni tra Nessa e Lodeserto, in cui furono scambiate frasi (anch'esse desunte dalla registrazione surrettiziamente effettuata dall'imprenditore) che il giudice considera la riprova che Dell'Anno e Nessa agivano di concerto: il 28 novembre 2003 Nessa dice «lui è stato chiaro: "se accetta queste condizioni", mi ha detto»; il 30 dicembre 2003 Lodeserto afferma che «una parte di questa cifra va a Leonardo» (presumibilmente il sindaco Conserva) e Nessa nega la circostanza. Infine il 2 febbraio 2004 Lodeserto registra una telefonata dal segretario del senatore per recarsi ad un appuntamento con Nessa presso la sua segreteria, ma all'incontro trova invece Dell'Anno.

Solo quando, nel novembre 2004, fu chiaro che il Lodeserto non avrebbe adempiuto alla promessa dazione monetaria, l'architetto Dell'Anno avrebbe mutato nuovamente il suo avviso, comunicando che a seguito di un sopralluogo dei vigili urbani si sarebbe resa necessaria una denuncia di inizio attività; nel gennaio 2005 egli dispose anche l'avvio di un procedimento di autotutela.

Sia il denunciante che i magistrati procedenti inscrivono la vicenda in un più generale contesto di pretestuoso aggravamento delle procedure edilizie, nel quale si annovera anche una precedente richiesta di concessione avanzata dal Lodeserto, quella attinente la pratica Itacasa, assentita da un predecessore dell'architetto Dell'Anno (De Bellis), annullata da un altro dei suoi predecessori (Mutinati) e successivamente ripristinata a seguito di ricorso al TAR: anche dopo tale vittoria giurisdizionale, un nuovo progetto avanzato dal Lodeserto il 7 dicembre 2004 fu bocciato dal comune di Martina Franca. In proposito l'imprenditore descrive l'inte-

ressamento del sindaco Conserva e del dirigente amministrativo Simeone, ambedue non andati a buon fine.

Il giudice per le indagini preliminari qualifica il fatto come concussione: nel caso dell'architetto Dell'Anno, l'induzione (idonea ad influenzare la vittima convincendola dell'opportunità di provvedere alla dazione economica, per evitare conseguenze dannose) sarebbe stata compiuta con abuso dei propri poteri di pubblico ufficiale, utilizzati per scopo diverso da quello per il quale egli era stato investito; per il senatore Nessa, l'abuso della propria qualità si riferisce a condotte che, indipendentemente dalle sue competenze, avrebbero consentito una strumentalizzazione della sua posizione di preminenza nei confronti del privato.

* * *

Va premesso che lo stesso magistrato si pone il problema dell'abbondante supporto probatorio desunto dalla «documentazione fonica prodotta dalla parte»: benché si dica in ordinanza che il procedimento si fonda anche su altre prove - l'acquisizione di documentazione amministrativa, di tabulati telefonici, di intercettazioni telefoniche ed ambientali (su utenze tra le quali, ad atti trasmessi alla Giunta, non risulta inclusa quella del senatore Nessa) e l'ascolto di persone informate sui fatti - è evidente che (almeno per quanto riguarda Nessa) tutti gli altri elementi sono solo di conferma di circostanze di tempo e di luogo del contenuto delle registrazioni effettuate da Lodeserto, sottoposte peraltro a perizia tecnica d'ufficio per verificarne l'autenticità e la corretta sbobinatura.

In riferimento a queste undici audiocassette di conversazioni tenute dal Lodeserto con soggetti interessati alla vicenda (tra cui Nessa), va anzitutto premesso che non è assolutamente ipotizzabile che un privato possa trovarsi investito di funzioni di polizia giudiziaria, al di fuori dei casi di flagranza del reato di cui all'art. 383 c.p.p.: flagranza che peraltro nella fattispecie non si riscontra,

neppure nella ricostruzione del giudice. Pertanto il Lodeserto nel registrare le conversazioni utilizzava strumenti di ripresa sonora che - se adoperati in abitazione o luogo di privata dimora altrui per procurarsi indebitamente notizie attinenti alla vita privata - configurano il reato previsto e punito dall'articolo 615-bis del codice penale (*Interferenze illecite nella vita privata*).

È noto il contrasto assai aspro che contrappone l'ordinamento italiano a quello convenzionale europeo in ordine alla latitudine del diritto alla riservatezza: la Corte europea dei diritti dell'uomo da oltre un decennio ha affermato che la registrazione di un dialogo da parte dell'interlocutore su incarico della polizia giudiziaria e all'insaputa dell'altro viola il diritto alla riservatezza tutelato dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848. Di tale principio si era servito anche il GIP del Tribunale di Roma nella ordinanza 14 febbraio 2000 (in *Cass. pen.* 2000, p. 3455, n. 1931), per affermare che la registrazione di una conversazione telefonica eseguita da uno degli interlocutori è inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 c.p.p. in quanto acquisita in violazione del divieto di ingerenza nelle comunicazioni previsto e regolato dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La dottrina prevalente, però, accolse problematicamente la pronuncia del GIP di Roma: ciò per l'esistenza, nel codice di procedura, di una norma come quella dell'art. 234 c.p.p. che fa apparire legittima l'acquisizione, come prova documentale, della registrazione di una conversazione privata ad opera di uno dei due interlocutori.

Nulla di tutto questo traspare dall'ordinanza del GIP di Taranto, che non solo pare ignorare totalmente il dibattito di giurisprudenza e dottrina, ma non si pone minimamente il problema se le registrazioni debbano dar luogo ad un parallelo ed autonomo

procedimento contro il Lodeserto. Si dà per scontato che colloquiare con un senatore non attenga alla sua vita privata, e che il suo ufficio non sia luogo di privata dimora: tutte conclusioni probabilmente esatte (anche se l'integrale lettura dimostra che l'interessamento per la pratica amministrativa era solo una parte dell'assai più articolata conversazione con il senatore), ma per le quali si sarebbe atteso che fossero spese argomentazioni anche soltanto sommarie.

Invece, il magistrato si diffonde in una non secondaria dissertazione sulla nozione di «intercettazioni», che appare una vera e propria *excusatio non petita*. Il GIP rammenta infatti che la giurisprudenza assolutamente conforme è nel senso di considerare «intercettazione» (regolata dagli artt. 266 e segg. del codice di procedura penale) la captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti (che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo), purché essa sia attuata da soggetto estraneo alla stessa (mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato).

Il GIP Fiore invoca, a tal proposito, le sentenze di Cassazione (II sezione) dell'8 aprile 1994 e (III sezione) del 13 giugno 2001, ma il principio è ad un tempo più risalente e più recentemente ed autorevolmente sostenuto. Il principio era stato già affermato da Cassazione, Sez. I, 22 aprile 1992, n. 5467 (Artuso, rv 190333), secondo cui la registrazione di un colloquio ad opera di uno degli interlocutori è «un'attività riconducibile nella memorizzazione fornita di notizie che uno degli interlocutori si è procurato lecitamente dall'altro, riguardo alla quale attività il diritto alla riservatezza (...) non costituisce un valore garantito nel processo, ma cede certamente rispetto all'esigenza di formazione della prova». Esso è stato ribadito di recente dalle Sezioni unite della Cassazione con sentenza 28 maggio 2003, n. 6747 (Torcasio, rv

225465-468): per essa «la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 del codice di procedura penale».

Tale sentenza delle Sezioni Unite pone un'importante eccezione: sono «salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa». Si tratta di registrazioni con cui la polizia giudiziaria – in prima persona o mediante l'operato di «confidenti» – viola i divieti di testimonianza posti dagli articoli 62, 195 quarto comma, 63 o 203 del codice di procedura penale; qui la sanzione processuale opera, esattamente come per le intercettazioni illegittimamente assunte dal giudice senza il rispetto delle procedure di legge, e ciò perché il registrante in realtà è soggetto *ex ante* «autorizzato ad assistere» alle comunicazioni medesime per produrle nel processo «scavalcando» le procedure di legge. Ecco perché in questi casi la registrazione è equiparata, quanto all'effetto, ad un'intercettazione illegittima, ed è fulminata dal rimedio processuale proprio delle intercettazioni illegittime: l'inutilizzabilità.

Ma, ancora una volta, non risulta essere questo il caso in esame: le registrazioni che attengono Nessa sono risalenti alla fine del 2003-inizio 2004, mentre la denuncia del Lo-deserto è del gennaio 2005. Nulla autorizza a credere che egli sin da prima si fosse prestato a registrare per conto dell'autorità giudiziaria o della polizia stradale, che ha condotto le indagini.

* * *

Per quanto riguarda la stretta competenza di questa Giunta, si richiamano integralmente i criteri enunciati già nel Doc. IV, n. 4-A della XIV legislatura, che tra l'altro riguardava un'analogha richiesta di autorizzazione avanzata dal medesimo Ufficio giudiziario: «in materia di misure restrittive della libertà personale, un consolidato indirizzo giurisprudenziale di Camera e di Senato vuole che l'integrità dell'organo parlamentare costituisca il fine prevalente della garanzia costituzionale contemplata dall'articolo 68 della Costituzione, che può essere pretermessa solo in presenza di casi particolarmente gravi, in cui la natura del reato, la pericolosità del soggetto, l'indispensabilità assoluta della privazione della libertà personale del parlamentare ai fini del corretto progredire del procedimento penale, sono tali da sovrachiarare l'altra esigenza (*Atti Senato*, XIII Leg., Doc. IV, n. 4-A). Pertanto, solo la *straordinaria gravità* del reato e la *eccezionale rilevanza* delle esigenze cautelari potrebbero rendere motivata e giustificabile la eventuale decisione di arrecare un *vulnus* al *plenum* assembleare e quindi di alterare l'equilibrio tra le forze politiche scaturito dal voto popolare (*Atti Senato*, XIV Leg., Doc. IV, n. 1-A)».

È per questo motivo che nella presente relazione sono stati rassegnati i fatti contestati e la qualificazione giuridica offertane dal giudice, senza ulteriori accertamenti. Nello spoglio del materiale processuale e nel dibattito in Giunta, ci si è soffermati piuttosto sui dati che confermerebbero l'esistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di pericolosità sociale del Nessa. Tali dati non sono affatto adeguati ad offrire supporto all'iniziativa cautelare.

A conforto delle esigenze cautelari – sulle quali, occorre ricordare, la prassi della Giunta esercita l'unica forma di valutazione consentita, ai fini della concessione o del diniego dell'autorizzazione richiesta – il giudice adduce, per quanto riguarda il senatore Nessa, l'appoggio ed il concorso di soggetti

influenti all'interno del comune di Martina Franca, assimilandolo alla posizione - più diffusamente descritta - dell'architetto Dell'Anno. In realtà, il principio della responsabilità penale personale osta ad indebite deduzioni «d'ambiente», a supporto delle quali non si riscontrano elementi negli atti processuali.

Quanto al pericolo di reiterazione del reato, il giudice paventa, per la pratica Itacasa, richieste analoghe a quelle che si assume siano state avanzate per la pratica CLC: in proposito si adduce il riferimento - fatto dal senatore Nessa nella conversazione registrata - al «sistema», ai giusti «canali» ed al «filone» da seguire per superare le difficoltà; in altri termini, conclude il giudice, «essere un senatore della Repubblica, dotato per altro a livello locale di un note-

vole credito, pone il Nessa in una situazione che consenta un'agevole reiterazione del tipo di condotta delittuosa esaminata». Si tratta di un approccio apodittico la cui evanescenza è inidonea, ad avviso di questa Giunta, ad offrire fondamento al giudizio di pericolosità sociale.

* * *

Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Pasquale Nessa.

FASSONE, *relatore*

